



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

*(Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 dicembre 2018
e successivamente modificato in data 20 dicembre 2023)*

INDICE

1. Definizioni	3
2. Premessa.....	4
3. Elenco Speciale.....	4
4. Incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.....	4
5. Diritto al voto maggiorato	5
6. Legittimazione alla richiesta di iscrizione.....	5
7. Modalità per richiedere l'iscrizione	5
8. Iscrizione nell'elenco speciale	6
9. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato	6
10. Cancellazione dall'elenco speciale per rinuncia al voto maggiorato	8
11. Altre cause di cancellazione dall'Elenco Speciale	8
12. Modifiche ed integrazioni al regolamento	9
13. Allegato: stralcio Statuto Sociale LU-VE S.p.A. in vigore.....	10

1. DEFINIZIONI

Comunicazione/i: indica le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell'art. 44 (*"Maggiorazione del voto"*) del Provvedimento *Post Trading*.

Elenco Speciale o Elenco: indica l'elenco istituito da LU-VE S.p.A. ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Intermediario/i: indica i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, lett. m) del Provvedimento *Post Trading*.

LU-VE o Società: indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 1, Codice fiscale, Partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Varese n. 01570130128.

Provvedimento *Post Trading*: indica il Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante la *"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata"*¹ come successivamente modificato, da ultimo, con provvedimento del 10 ottobre 2022.

Record Date: indica la giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari.

Regolamento: indica il presente *"Regolamento per il voto maggiorato"* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 10 dicembre 2018 come successivamente modificato in data 20 dicembre 2023. **Regolamento Emittenti:** indica il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: indica l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: indica lo statuto sociale di LU-VE S.p.A. vigente.

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il *"Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria"*, e successive modificazioni.

¹ Il Provvedimento *Post Trading* - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 8.2., agosto 2018 ed in vigore dal 31 agosto 2018, salvo quanto disposto dall'art. 59, comma 3 del Provvedimento *Post Trading* medesimo - ha sostituito il provvedimento recante la *«Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione»* della Banca d'Italia e dalla Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni, che è pertanto da intendersi abrogato fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 59, comma 3 del Provvedimento *Post Trading* medesimo

2. PREMESSA

In data 10 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione di LU-VE, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea straordinaria della Società svoltasi il 30 ottobre 2018, (i) ha adottato il presente regolamento, allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (ii) ha nominato il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.

In seguito alla modifica dell'art. 6-bis dello Statuto Sociale deliberata in data 28 aprile 2023 dall'Assemblea, volta ad allineare le previsioni statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto agli orientamenti forniti al riguardo da Consob e all'abrogazione del comma 3 dell'art. 44 del Provvedimento *Post Trading*, il presente regolamento è stato aggiornato al fine di cristallizzare l'automatica attribuzione del voto maggiorato al solo possesso dei requisiti di legge (e, quindi, alle circostanze che le azioni della Società siano state iscritte nell'Elenco Speciale e siano appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi, a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale).

Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento *Post Trading* e allo Statuto Sociale.

3. ELENCO SPECIALE

La Società ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore delle modifiche statutarie assunte dall'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2018 in materia di maggiorazione del voto, un Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2 del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

L'Elenco Speciale costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci.

4. INCARICATO DELLA GESTIONE DELL'ELENCO SPECIALE

L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente Regolamento

5. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

A ciascuna azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla data della sua iscrizione nell'Elenco Speciale istituito dalla Società saranno attribuiti due voti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 9 del presente Regolamento.

6. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale l'azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno o concesse in usufrutto, qualora l'intestatario conservi contrattualmente la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

7. MODALITÀ PER RICHIEDERE L'ISCRIZIONE

Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco Speciale al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 6-*bis* dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta con allegata la Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post Trading.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente ad una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente le azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà pertanto:

- indicare all'Intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni LU-VE il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
- richiedere al medesimo Intermediario di far pervenire a LU-VE - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella *votomaggiorato_computershare@pec.it* e copia per conoscenza alla casella *luve@legalmail.it* - la Comunicazione che, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del Provvedimento *Post Trading*, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, unitamente alla richiesta di iscrizione contenente l'impegno del soggetto legittimato a comunicare tempestivamente alla Società e all'Intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità dell'azione o della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il Soggetto Legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto) in conformità alla disciplina normativa degli emittenti quotati, con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

Fac-simile della richiesta di iscrizione contenente la dichiarazione di cui sopra è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup.com (sezione "Investor" - "Governano societario & azionisti" - "Il gruppo" - "Capitale sociale" - "Voto Maggiorato").

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dai Soggetti Legittimati con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

8. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

La Società verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i Soggetti Legittimati nell'Elenco Speciale entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta o la mancata iscrizione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

Il Soggetto Legittimato iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. *record date*.

9. MATURAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è verificata la condizione richiesta dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione, ossia che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco. Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del voto ha effetto alla data della c.d. *record date* prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il periodo continuativo di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. *record date*.

La Società notifica all'Intermediario, senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, il conseguimento o il mancato conseguimento della maggiorazione, indicando la motivazione dell'eventuale diniego.

La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
- d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del *trustee*;
- e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

10. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE PER RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO

Il Soggetto Legittimato che intende rinunciare in tutto o in parte al voto maggiorato deve richiedere al proprio Intermediario di trasmettere alla Società, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella *votomaggiorato_computershare@pec.it* e copia per conoscenza alla casella *luve@legalmail.it*, la Comunicazione di revoca totale o parziale, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale delle azioni per le quali il Soggetto Legittimato intende rinunciare

11. ALTRE CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

La nozione di controllo è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

Nel caso di cui alla lett. a) che precede, l'Intermediario, non appena raccolto l'ordine che determina la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto, deve procedere a effettuare senza indugio la Comunicazione alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento *Post Trading*, tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella *votomaggiorato_computershare@pec.it* e copia per conoscenza alla casella *luve@legalmail.it*, specificando, ove possibile i riferimenti della Comunicazione di iscrizione.

Nel caso di cui alla lett. b) che precede, il Soggetto Legittimato deve comunicare senza indugio alla Società il verificarsi dell'evento che determina la cancellazione dall'Elenco Speciale e la Società deve comunicare all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la cancellazione dall'Elenco medesimo o la perdita della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Provvedimento Unico *Post Trading*.

Nei casi in cui la Società venga a conoscenza di eventi che determinano la perdita, da parte del Titolare del Diritto di Voto iscritto nell'Elenco Speciale, della legittimazione a mantenere l'iscrizione nell'Elenco medesimo di tutte o di parte delle azioni, la Società segnala all'Intermediario, senza

indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, l'avvenuta cancellazione.

12. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche ed integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari, le quali potranno essere apportate dagli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, che ne dovranno dare informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Il Regolamento, dopo ogni modifica e/o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione *"Investor"* - *"Governo societario & azionisti"* - *"Il gruppo"* - *"Capitale sociale"* - *"Voto Maggiorato"*).

13. ALLEGATO: STRALCIO STATUTO SOCIALE LU-VE S.P.A. IN VIGORE

“Articolo 6 – Azioni

1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell’applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

2. Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall’applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall’applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

3. Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 6 bis – Maggiorazione del diritto di voto

*1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "**Periodo**") a decorrere dalla data di iscrizione nell’elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l’"**Elenco**")*

2. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo

3. Nel caso in cui sia convocata l’assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L’accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell’inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

4. La Società istituisce e tiene l’Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L’Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

5. La Società iscrive nell’Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all’iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo

parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e – a seguito del decorso del Periodo – il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

6. *Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.*

7. *La maggiorazione del diritto di voto viene meno:*

a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

8. *La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:*

a) rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;

c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

9. *La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:*

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;
- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
- d) ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee;
- e) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

10. La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

- a) alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto;
- b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione;
- c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

12. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

13. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea”.